



**COMUNE DI CASCINA**

Provincia di Pisa

**Macrostruttura 2 – Governo del Territorio**

- Servizio Urbanistica/SIT-

**MODIFICA ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI E  
RIDETERMINAZIONE RESEDE DI PERTINENZA EDILIZIA EDIFICI IN TERRITORIO RURALE  
(art. 4 comma 6 delle NTA del Regolamento Urbanistico)**

**Fascicolo completo istanze**

**Allegato n. 3**

**VARIANTE DI MODIFICA ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI**  
**(ai sensi dell'art. 4 comma 6 delle NTA del Regolamento Urbanistico)**  
**- 2° PROVVEDIMENTO 2019 -**

Numero scheda	Data.	Prot.	Richiedente	Via	Località	Zona Urbanistica	Utoe	Proposta per commissione	Esito finale
<b>1</b>	Sospesa nel Provvedimento n.2/2018 Integrata in data 14.12.2018	-	<b>Landucci Renato ed altri</b>	Via Caduti sul Lavoro, n.48	Cascina	Area agricola	101	<b>accoglibile</b>	<b>Accolta</b>
<b>2</b>	17.05.2019	19060	<b>Donati Manrico</b>	via R. Giusti	San Prospero	Area storica	14	<b>non accoglibile</b>	<b>Parzialmente accolta</b>
<b>3</b>	18.09.2019	34413	<b>Bandinelli Andrea e Michela</b>	Via Fosso Vecchio n. 49	Cascina	Parco fosso vecchio	101	<b>parzialmente accoglibile</b>	<b>Accolta</b>
<b>4</b>	26.09.2019	35492	<b>Baglini Giuseppe</b>	Via Fosso Doppi	Santo Stefano a Macerata	Area agricola	102	<b>accoglibile</b>	<b>Accolta</b>
<b>5</b>	27.09.2019	35592	<b>Fantechi Renato</b>	Via Toscoromagnola	Casciavola	Area storica	13	<b>accoglibile</b>	<b>Accolta</b>
<b>6</b>	30.09.2019	35786	<b>Pellegrini Emanuele ed altri</b>	Via lungo la Ferrovia n. 60	Cascina	Area storica	4	<b>accoglibile</b>	<b>Sospesa in attesa di integrazione</b>
<b>7</b>	01.10.2019	35906	<b>Rossi Maria Teresa</b>	Via Del Borghetto n. 29	San Lorenzo a Pagnatico	Area storica	12	<b>accoglibile</b>	<b>Sospesa in attesa di integrazione</b>

**Ubicazione** via Caduti sul Lavoro, n.48 Loc. Cascina  
**Utoe** 4 - Cascina **Sistema** 1 **Zona omogenea** territorio rurale  
**Id.Catast.** F 14 mapp. 1262-1263-1264-1265 **n.edificio extraurbano** 393  
**n. scheda PS** 962 **Datazione** ante 1830 e tra 1830 e 1906

**Descrizione:** si tratta della richiesta di modifica della perimetrazione del resede extraurbano individuato con il n.393 del Sistema 1 ed ubicato nella zona individuata come "varchi" ricompresa tra la via Tosco Romagnola ed il fiume Arno in località Cascina capoluogo.

Il richiedente vorrebbe estendere tale perimetrazione a nord del fabbricato storico comprendendo le particelle 1262-1263-1264 e 1265 del F 14 del Catasto del Comune di Cascina, intestate a più proprietari.

**Richiesta:** si chiede di modificare la perimetrazione del resede extraurbano come da schema allegato.

- Richiesta documentazione integrativa del 19.11.2018
- Integrazione del 14.12.2018 prot.gen.42231

**Esito istanza:**

Considerando che la documentazione integrativa, richiesta tramite PEC dal Servizio Pianificazione/SIT in data 19.11.2018, non è pervenuta nei termini indicati nella stessa comunicazione, la *commissione interna*, nella seduta del 05.12.2018, ha deciso di **"sospendere l'istanza in attesa delle integrazioni richieste"**.

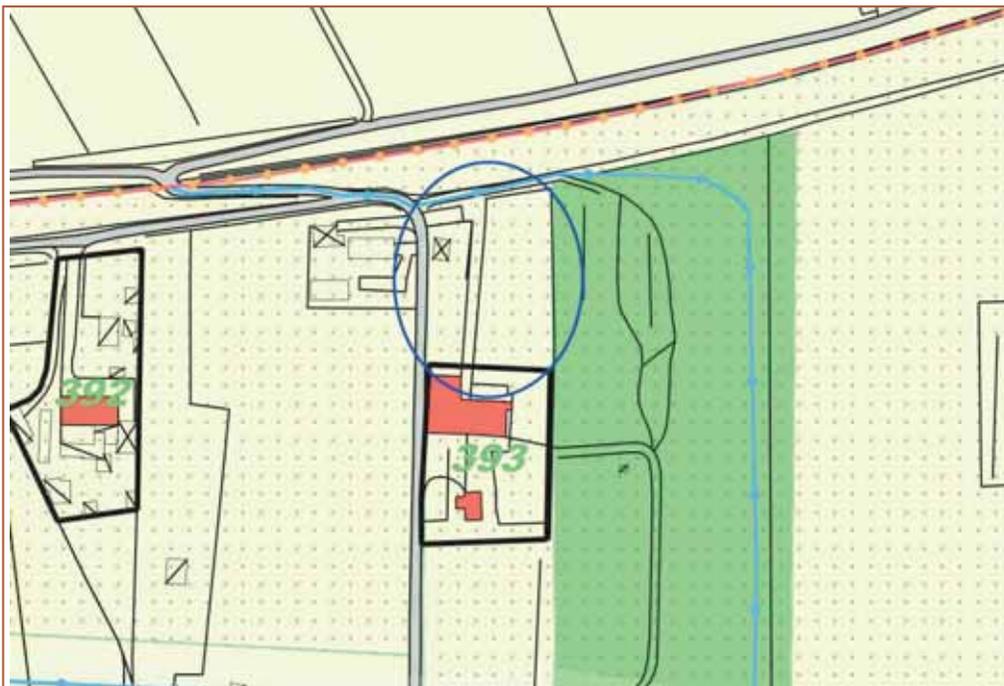
In data 14.12.2018 prot.gen.42231 è stata depositata la documentazione integrativa richiesta e, pertanto, l'istanza può essere sottoposta alla valutazione della *commissione interna*.

La *commissione*, riunitasi in data **11.11.2019**, ha considerato procedibile la richiesta che, pertanto, risulta **accolta**.

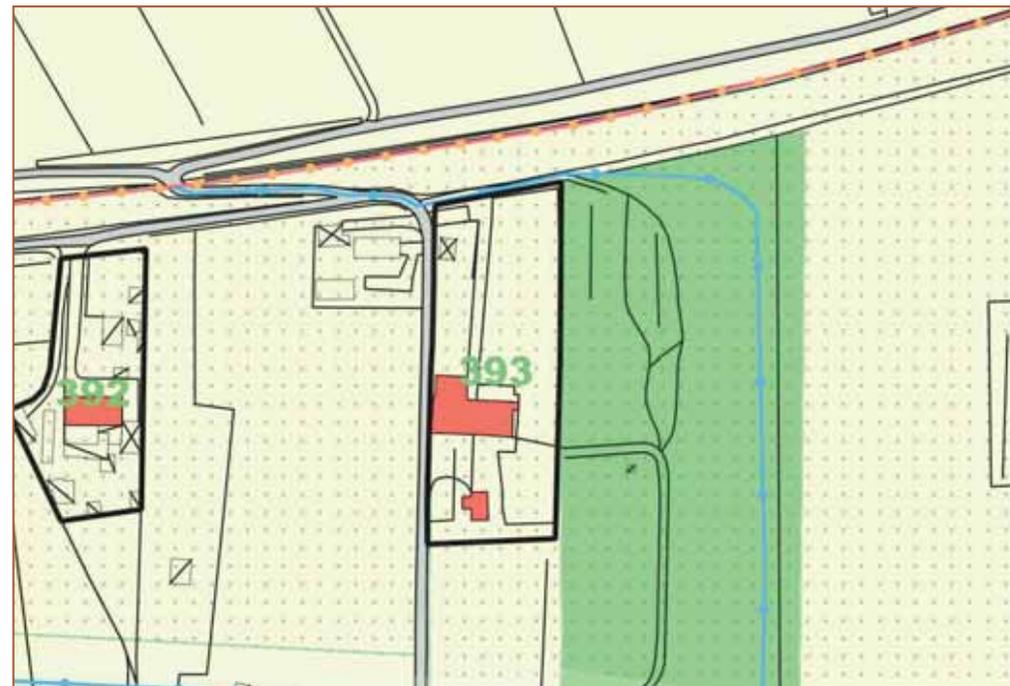
**L'accoglimento dell'istanza comporta:**

- la **modifica della tav.3 -5K;**
- la **modifica della tav.6-2K;**

Stato Attuale



Stato Modificato



**Ubicazione** via Renzo Giusti, n.22 Loc. San Prospero  
**Utoe** 14 – San Prospero **Sistema** 1 **Zona omogenea** area storica  
**Id.Catast.** F 22 mapp. 195-196-587-653 **n.edificio RU** 72b  
**n. scheda PS** 3742 **Datazione** tra il 1906 ed il 1939  
 dopo il 1939

**Descrizione:** si tratta di un manufatto costituito da più volumi individuati catastalmente come conigliera-forno-porcile-garage e tettoia in muratura e coperture ad una falda o a capanna con coppi ed embrici; il manufatto, di modeste dimensioni e di remota costruzione, è di pertinenza dell'abitazione principale, inserito in area storica e classificato di *“interesse ambientale”*.

Il manufatto, con Determina n.714/2009, è stato oggetto di modifica della classificazione da *“edificio non classificato”* ad *“edificio di interesse ambientale”*; a seguito di tale determinazione sono state presentate nuovamente le seguenti istanze, tutte volte alla modifica della classificazione da *“edificio di interesse ambientale”* ad *“edificio degradato o in contrasto”* e che non hanno mai apportato elementi nuovi per l'istruttoria:

- in data 23.07.2015 prot.gen.19241: istanza *non accolta* con Determina n. 247 del 25.03.2016;
- in data 20.06.2014 prot.gen.15868: osservazione non accolta con DCC n.11 del 19.03.2015;
- in data 31.01.2017 prot.gen.2871: istanza *non accolta* con Determina n.516 del 19.06.2017;
- in data 04.04.2018, tramite PEC: istanza non accolta con DCC n.71 del 25.06.2018

**Richiesta:** si chiede di modificare il vincolo previsto nella cartografia di piano sui manufatti in oggetto passando da *“interesse ambientale”* a quello *“edifici degradati o in contrasto”* al fine di rendere possibili gli interventi rivolti ad una riutilizzazione razionale degli immobili e ad una riqualificazione dell'intera area.

**In data 02.12.2019 prot.gen.44326 sono pervenute, oltre i termini assegnati, le seguenti osservazioni da parte del tecnico incaricato:**

“ In ordine al parere espresso dalla Commissione il sottoscritto rileva quanto segue:

- La datazione storica del manufatto è un dato oggettivo. La configurazione planimetrica rilevata dalle vecchie mappe catastali non corrisponde a quella attuale e questo è segno evidente che la configurazione e le caratteristiche dei manufatti sono state modificate rispetto all'impianto storico originario;
- Le caratteristiche intrinseche dei manufatti evidenziano che gli stessi, almeno in larga parte, non possono essere considerati storici in quanto le tecniche costruttive sono evidentemente di un'epoca post anni '60 del secolo scorso (pareti in forati, tetto con travetti e tavelloni, porte basculanti...);
- Come si rileva dalla mappa catastale attuale, F 22 la sagoma del fabbricato originaria del manufatto, rappresentata dalle particelle 195-196 è stata modificata con l'aggiunta della particella 587;
- Il manufatto è stato assoggettato a domanda di concessione in sanatoria ai sensi della L47/85 (PE 1634) e per il rilascio del titolo abilitativo furono presentate al Catasto di Pisa le relative planimetrie catastali in data 02.08.1991; la particella originaria 196 risulta collegata con la particella 587.

**Motivi ostativi inviati in data 14.11.2019 prot.gen.41974:**

“ La commissione interna, riunitasi in data 11.11.2019, al fine di perfezionare la fase istruttoria delle istanze e concludere, con l'emanazione di un esito finale, la procedura prevista dall'art.4 comma 6 del vigente Regolamento Urbanistico, ha ritenuto **non accoglibile** la richiesta di modifica della classificazione dei manufatti in conseguenza delle seguenti considerazioni:

Preso atto delle motivazioni che, nel corso del tempo, hanno ogni volta confermato l'esito negativo delle numerose istanze presentate dalla proprietà sui manufatti in oggetto;

Analizzata attentamente la documentazione allegata all'istanza presentata in data 17.05.2019 prot.gen.19060 nonché di quella integrata, come da richiesta dell'ufficio scrivente, in data 03.07.2019 prot.gen.25625 e confrontata con la documentazione precedentemente depositata;

Considerata attentamente la normativa di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico che attualmente disciplina gli edifici storici del territorio comunale.

Si ricorda che i manufatti possono attualmente essere recuperati con gli interventi edilizi previsti dall'art.24.1 comma 1 lett.c):

*manutenzione ordinaria e straordinaria;*

*restauro e risanamento conservativo;*

*ristrutturazione edilizia con modifiche strutturali orizzontali- R3;*

*ampliamento per addizioni igienico-sanitarie;*

*ampliamento una-tantum di ciascuna abitazione esistente nel limite di 20mq di SUL.”*

- Dalla documentazione fotografica allegata alle varie istanze si possono rilevare le condizioni di degrado dell'immobile e le caratteristiche tipologiche e costruttive.

Lo scrivente chiede il riesame della richiesta ritenendo che le attuali condizioni degli edifici debbano farlo ricadere nella classificazione prevista al punto "d" dell'art.24.1 che contempla gli "edifici degradati o in contrasto". L'art.24.1 lett.d cita "...edifici con varia destinazione, spesso non più utilizzati, di recente costruzione ovvero, se di antico impianto, in condizioni di degrado tali da configurare una situazione di contrasto con i caratteri tutelari del tessuto edificato storico."

Nel caso in esame l'edificio si presenta in evidenti condizioni di degrado e certamente, almeno in larga parte, non di antico impianto in quanto le modifiche effettuate nel corso degli anni hanno modificato le caratteristiche originarie.

**Esito:** a seguito delle osservazioni ai motivi ostantivi inviate, dal tecnico incaricato, in data 02.12.2019 pervenute altresì oltre i termini previsti nella comunicazione dei motivi ostantivi, l'ufficio nello spirito di massima collaborazione, ne ha preso atto ritenendo peraltro utili i nuovi elementi documentali apportati; in conseguenza di tali elementi si ritiene possibile la classificazione della porzione di più recente costruzione come "**edificio degradato o in contrasto**" mentre viene mantenuta, per la porzione di più antica realizzazione, l'attuale classificazione di "**edificio di interesse ambientale**".

Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene, pertanto, l'istanza **parzialmente accoglibile**.

**Il parziale accoglimento dell'istanza comporta:**

- la modifica della tav. 5 – 2K
- la modifica della tav. 2 – 5K
- la modifica della scheda PS n.3742

Stato Attuale



Stato Modificato





Comune di Cascina

**RILEVAMENTO DEGLI IMMOBILI STORICI**

SCHEDA n° **3742** Unità Edilizia 45

Foglio CTR

Scala 1:2000

Località **CASCIAVVOLA** Indirizzo: **via Tosco Romagnola** 1810 1812 0  
Foglio N.C.T. **22** Sviluppo: **0** Allegato: **0** Part n° **195** **196** **0**  
Att.7.L.R. N°59/80 **Centro St./territori** **Isolato** **Elenco** **0** Scheda art. **0**

**Tipologia insediativa**

- 1 Complesso religioso
- 2 Fattoria
- X 3 Corte
- 4 Cortina
- 5 Case sparse

**Tipologia Edilizia**

- 1 Anteriore al 1830
- 2 Tra 1830 e 1906
- X 3 Tra 1906 e 1939
- X 4 Dopo il 1939

**Datazione storica catastale**

**La città di antico regime**

- 1.1 Chies
  - 1.2 Convento o altro edificio religioso
  - 1.3 Edificio speciale civile
  - 1.4 Edificio produttivo
  - 1.5 Palazzo
  - 1.6 Palazzetto
  - 1.7 Edificio residenziale a schiera
  - 1.8 Edificio residenziale in linea
  - 1.9 Villa suburbana nobiliare-borghese
  - 1.10 Villino
  - 1.11 Casa colonica unifamiliare
  - 1.12 Casa colonica plurifamiliare
  - X 1.13 Annesso di servizio agricolo
- Al convento  
Alla villa suburbana  
Alla casa colonica

**Elementi caratteristici prevalenti**

- 3.1 Posizione dell'androne
- 3.2 Posizione della scala principale
- 3.3 Cortili, chiostrì, porticati interni
- 3.4 Giardini interni
- 3.5 Giardini esterni
- 3.6 Cavelli
- 3.7 Porticati
- 3.8 Portali, logge e/o elementi di fac
- 3.9 Cambi di partitura di facciata
- 3.10 Torretta, colombaia
- 3.11 **Pietra faccia vista**

**Piani Fuori Terra**

1

**La rottura dell'antica misura urbana**

- 2.1 Nuovo edificio su sedime già insediato
- 2.2 Superfazione
- 2.3 Edificio su sedime di antichi orti o giardini

**Destinazione d'uso**

- A) Piano terra
- B) Prevalente dei piani superiori

**Stato di alterazione della tipologia**

- 5.1 Integra
- X 5.2 Alterazione avvenuta in epoca storica
- 5.3 Parzialmente alterata
- 5.4 Gravemente alterata
- 5.5 Parzialmente sostituita da altro tipo ed.

- X 6.5 Magazzino

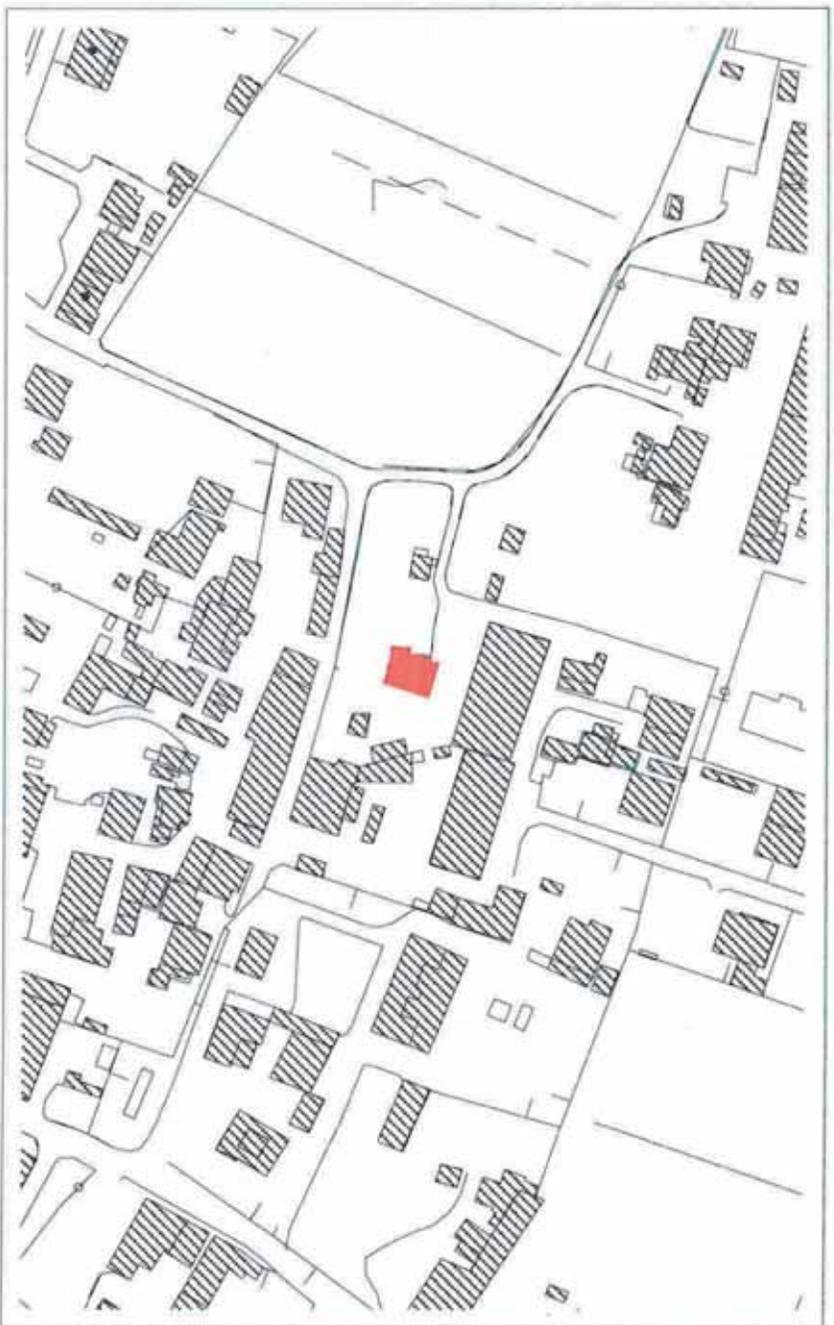
- 6.6 Garage
- 6.7 Stalla
- 6.8 Fienile



Comune di Cascina

## RILEVAMENTO DEGLI IMMOBILI STORICI

125



INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA 1/2000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

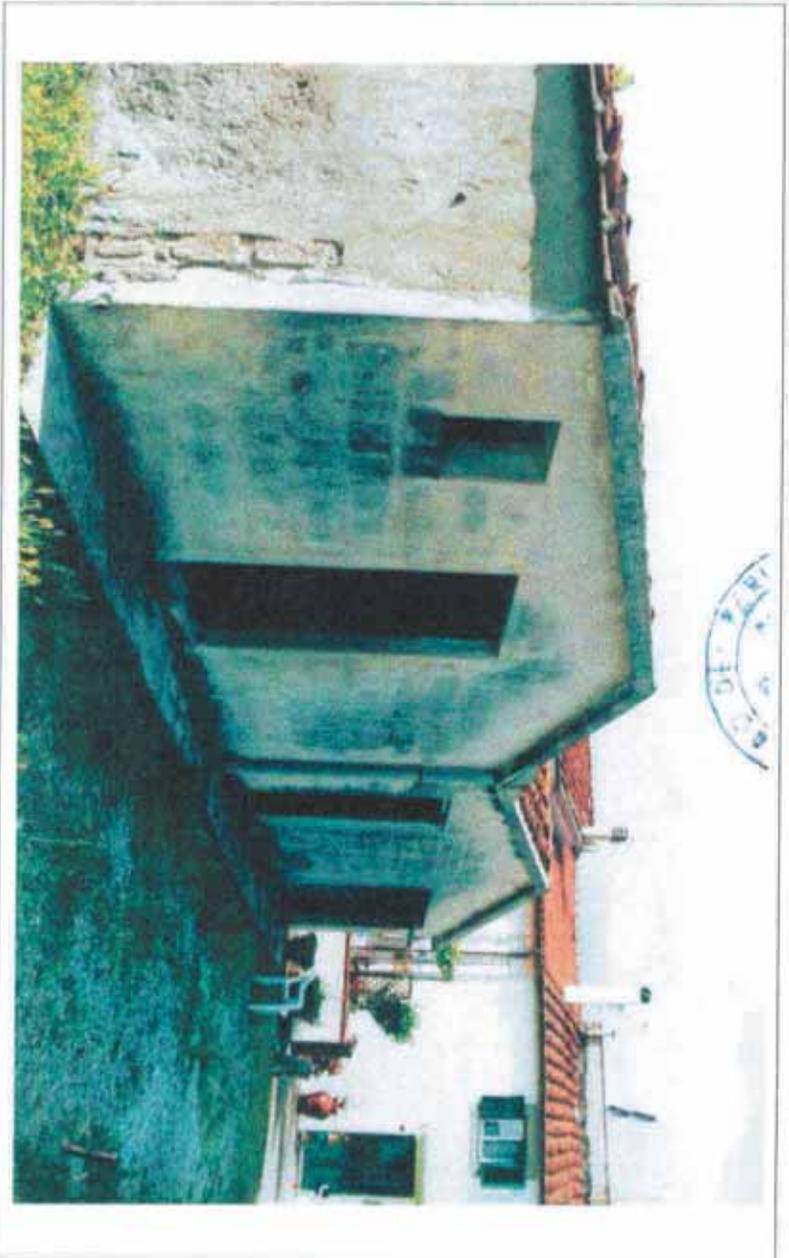


Comune di Cascina

## RILEVAMENTO DEGLI IMMOBILI STORICI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

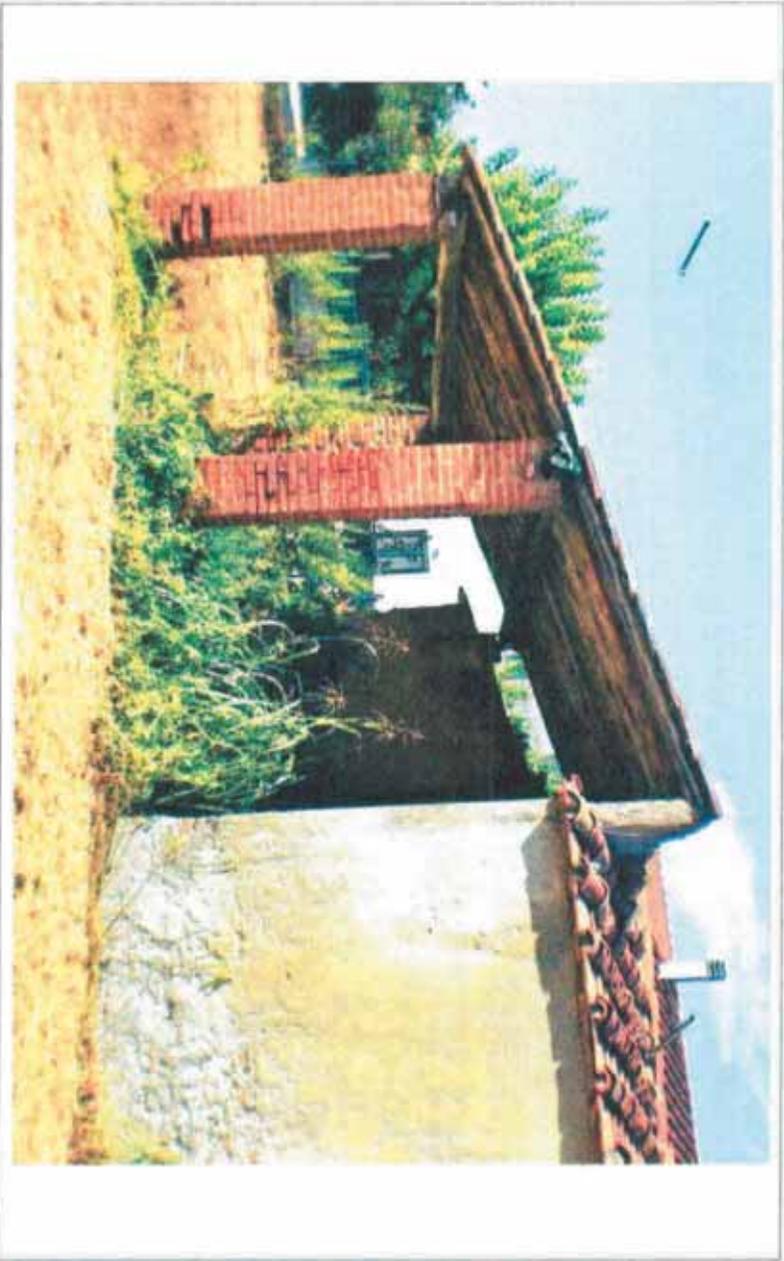


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Comune di Cascina

## RILEVAMENTO DEGLI IMMOBILI STORICI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**BENDINELLI ANDREA**  
**BENDINELLI MICHELA**

<b>Ubicazione</b>	via Fosso Vecchio n. 49	Loc. Cascina
<b>Utoe</b>	---	<b>Sistema</b> 1
<b>Id.Catast.</b>	F 33 mapp. 637-1612-1494	<b>Zona omogenea</b> parco agricolo del Fosso Vecchio
<b>n. scheda PS</b>	-	<b>n. edificio extraurbano RU:</b> 431
		<b>Datazione</b> 1965-70

**Descrizione:** si tratta della richiesta di classificazione di un manufatto residenziale (con locali accessori al piano terra) costituito da due piani fuori terra facente parte del resede extraurbano della pianura storica n. 431 (scheda non trovata); attestante su via del Fosso Vecchio, risulta inserito nel parco agricolo del fosso vecchio nel sistema territoriale n. 1, attualmente, individuato come “*non classificato*”.

**Richiesta:** si chiede di classificare il fabbricato principale quale “*edificio recente*” poiché privo di qualsiasi valore storico testimoniale e la modifica della perimetrazione del resede per l'inclusione di maggior superficie di pertinenza dell'immobile principale

- Richiesta documentazione integrativa del 12.11.2019 prot.gen. 41777;
- Integrazione del 21.11.2019 prot.gen.43044 con la quale i proprietari rinunciano alla richiesta di modifica della perimetrazione del resede extraurbano n.431, mantenendo inalterata l'istanza di classificazione del fabbricato ubicato sulla loro proprietà.

**Esito istanza:** il manufatto in oggetto, su due piani fuori terra, è inserito all'interno di un resede extraurbano, in cui l'edificio principale risulta classificato come “*edificio recente*”. Nello stesso resede insistono, oltre al fabbricato oggetto dell'istanza di classificazione anche altri manufatti ad un solo piano fuori terra, non classificati. Dall'analisi della documentazione fotografica depositata nonché dalla documentazione acquisita d'ufficio si evince che l'immobile, di forma regolare e copertura a falde inclinate presenta al piano terra locali accessori ed unità immobiliare residenziale al piano primo, con accesso mediante scala esterna, risulta realizzato in epoca recente, come dimostrato dalle licenze edilizie allegate all'istanza.

Relativamente alla modifica del resede di pertinenza si evidenzia che dalla foto aerea non si rilevano segni morfologici su territorio tali da giustificare l'ampliamento del resede come proposto dal richiedente, in quanto l'effettiva perimetrazione del resede, da foto aerea risulta differente sia sul lato sud che sul lato est. Alla luce di tali considerazioni e visto che la costruzione risale al 1965 e la successiva sopraelevazione al 1970 secondo i criteri dell'art.7.2 del Piano Strutturale si propone, alla commissione interna, la classificazione del fabbricato in “*edificio recente*”; per quanto riguarda, invece, la modifica del resede si ritiene che non sia accoglibile poiché non si riscontrano segni fisici tali da giustificare tale modifica, inoltre in fase di istruttoria è stata rilevata una perimetrazione dei due resedi confinanti nn. 430-431, difforme dalle consistenze catastali relative alle rispettive proprietà, in particolare modo, per come rappresentati graficamente adesso, porzione della particella catastale n.637 su cui ricade l'immobile di cui si chiede la classificazione risulta inserita all'interno del perimetro del resede n. 430. Premesso tutto ciò sarà possibile valutare la modifica della perimetrazione qualora sia presentata nuova istanza congiunta dai proprietari degli immobili ricadenti sul resede confinante, con la quale si preveda anche gli aggiustamenti dei confini tra le due proprietà limitrofe.

La *commissione interna* ha accolto la proposta del tecnico istruttore e, pertanto, in data 12.11.2019 prot. gen.41777 è stata richiesta la presente documentazione integrativa:

“proposta di modifica della perimetrazione del resede n. 431 con creazione di nuovo resede di pertinenza del fabbricato di cui si chiede l'attribuzione della classificazione di edificio recente perimetrato in base ai reali segni fisici esistenti sul territorio (fosse, recinzioni, scoline, filari di alberi etc...) con coinvolgimento e firma della documentazione integrativa da parte dei proprietari dell'immobile ricadente sulla particella catastale n. 389 a cui è attribuito l'attuale resede 431.

- firma dei proprietari dei beni esistenti sul resede n. 430, al fine della rettifica delle confinanze così come verificate in fase di istruttoria dell'istanza”.

Alla luce della integrazione depositata e delle succitate considerazioni si prende atto della rinuncia alla richiesta di modifica del resede e, pertanto, l'istanza risulta **accoglibile** per quanto riguarda la modifica di classificazione del fabbricato da “*edificio non classificato*” ad “*edificio recente*”.

**L'accoglimento dell'istanza comporta:**

- la modifica dell'Allegato B – Sistema 1 Pianura Storica resede n.431

Richiedente

**BENDINELLI ANDREA**  
**BENDINELLI MICHELA**

**SCHEDA N.3** - prot.gen. 34413 del 18.09.2019

Integrazione prot.gen.43044 del 21.11.2019

**ESITO: accolta**

Stato Attuale



Stato Modificato



Numero Fabbricato Extraurbano	Numero Scheda PS	Classificazione	Disciplina degli Interventi
			Art. 23.8 comma 3c)
421	da 1826 a 1827	Edificio di Interesse Ambientale	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3c)
422	1822	Edificio di Interesse Tipologico	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3b)
423	1825	Edificio Recente	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3d)
424	da 1823 a 1824	Edificio di Interesse Ambientale	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3c)
425	Non esistente	Edificio Recente	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3d); esteso all'intero corpo dell'edificio
426	Non esistente	Edificio Recente	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3d)
427	Non esistente	Edificio Recente	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3d)
428	506	Edificio di Interesse Ambientale	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3c)
429	1821	Edificio di Interesse Tipologico	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3b)
430	509	Edificio Recente	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3d)
431	Non esistente	Edificio Recente <b>per entrambi i fabbricati maggiori insistenti sul resede</b>	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3d)
432	Non esistente	Edificio Recente	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3d)
433	Non esistente	Edificio Recente	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3d)
434	1833	Edificio di Interesse Ambientale	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3c)
435	Non esistente	Annesso Agricolo ed Edificio specialistico	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3e)
436	Non esistente	Edificio Recente	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3d)
437	1836	Edificio di Interesse Ambientale	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3c); senza modifica della linea di gronda
438	Non esistente	Edificio Recente	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3d)
439	da 1834 a 1835	Edificio di Interesse Ambientale	Art. 34.2 Art. 23.8 comma 3c)
440	42	Edificio di Interesse Tipologico	Art. 23.8 comma 3b)
441	43	Edificio di Interesse Tipologico	Art. 23.8 comma 3b)
442	525	Edificio Recente	Art. 23.8 comma 3d)
443	526	Edificio Recente	Art. 23.8 comma 3d)
444	44	Edificio di Interesse Tipologico	Art. 23.8 comma 3b)
445	39	Edificio di Interesse Ambientale	Art. 23.8 comma 3c)
446	40	Edificio di Interesse Ambientale	Art. 23.8 comma 3c)
447	da 74 a 76	Edificio di Interesse Tipologico	Art. 23.8 comma 3b)
448	77	Edificio di Interesse Ambientale	Art. 23.8 comma 3c); è ammessa la demolizione e accorpamento sul retro dell'edificio
449	73	Edificio di Interesse Tipologico	Art. 23.8 comma 3b)
450	Non esistente	Edificio Recente	Art. 23.8 comma 3d)
451	65	Edificio di Interesse Tipologico	Art. 23.8 comma 3b)
452	Non esistente	Edificio Recente	Art. 23.8 comma 3d)
453	Non esistente	Edificio Recente	Art. 23.8 comma 3d)
454	Non esistente	Edificio Recente	Art. 23.8 comma 3d)
455	Non esistente	Edificio Recente	Art. 23.8 comma 3d)
456	Non esistente	Edificio Recente	Art. 23.8 comma 3d)
457	1889	Edificio di Interesse Ambientale	Art. 23.8 comma 3c); senza modifica linea gronda
458	1890	Edificio Recente	Art. 23.8 comma 3d)
459	1857	Edificio di Interesse Tipologico	Art. 23.8 comma 3b)
460	Non esistente	Edificio Recente	Art. 23.8 comma 3d)
461	53	Edificio di Interesse Ambientale	Art. 23.8 comma 3d)
462	Non esistente	Edificio Recente	Art. 23.8 comma 3d)
463	1854	Edificio di Interesse Ambientale	Art. 23.8 comma 3c)
464	Non esistente	Edificio Recente	Art. 23.8 comma 3d)

**Ubicazione** via Fossi Doppi n. 37 Loc. Santo Stefano a Macerata  
**Utoe** --- **Sistema** 2 **Zona omogenea:** territorio non urbanizzato  
**Id.Catast.** F 53 mapp. 118 - 122 **n. fabbricato extraurbano RU:** 154  
**n. scheda PS:** 2030 **Datazione** ---

**Descrizione:** si tratta della richiesta di modifica del resede di pertinenza di un complesso edilizio costituito da un edificio principale classificato come di interesse tipologico (2), fabbricato ad uso annesso agricolo, non classificato ed infine un fabbricato realizzato recentemente (SCIA n. 82/2015) a seguito della demolizione di una porcaia e destinato a locale tecnico a servizio dell'azienda agricola. Attualmente l'intero complesso è compreso nel resede di pertinenza del fabbricato extraurbano n. 154.

**Richiesta:** si chiede la modifica del perimetro del resede per una migliore fruizione delle aree circostanti l'agriturismo ed incentivare le attività ricreative all'aperto oltre ad evitare l'interferenza con i mezzi agricoli dell'azienda. L'attuale perimetrazione del resede di pertinenza non ha alcun segno fisico "leggibile" sul posto, con l'istanza in oggetto si intende ampliare verso il lato a sud del fabbricato principale il resede stesso. Lungo il confine sud, il perimetro sarebbe da mantenere fino alla fossa campestre esistente, mentre lungo il lato ovest viene richiesto l'ampliamento fino a coincidere con il confine con la proprietà dell'antenna Virgo.

Richiesta documentazione integrativa del 13.11.2019 prot.gen. 41776

Documentazione integrativa pervenuta in data 22.11.2019 prot.gen.43150

Stato Attuale



Stato Modificato



**Esito:** da una prima analisi della documentazione presentata essa risulta esauriente e, pertanto, non risulta necessario richiedere alcuna documentazione integrativa; la perimetrazione proposta segue segni morfologici ben definiti, su di un lato la fossa campestre e sull'altro la recinzione di confine con l'antenna di Virgo, pertanto vista la finalità della richiesta, volta ad un migliore sfruttamento dello spazio di pertinenza ai fini dello sviluppo agrituristico dell'azienda si propone alla commissione l'accoglimento dell'istanza in oggetto.

In sede di *commissione interna*, svoltasi in data 11.11.2019, si è convenuto di richiedere alla proprietà la dimostrazione della legittimità delle consistenze edilizie che hanno già di fatto modificato lo stato dei luoghi rispetto alla CTR, l'eventuale PAPMAA e la documentazione fotografica integrativa relativa agli immobili succitati.

La proprietà ha integrato quanto richiesto soddisfacendo le richieste della *commissione interna* e, pertanto, alla luce di tali integrazioni l'istanza risulta **accoglibile**.

**L'accoglimento dell'istanza comporta:**

- **modifica della tav. 12-2K;**
- **modifica della tav. 5 -5K**

**Ubicazione** via Toscoromagnola 1810-12      Loc. Casciavola  
**Utoe** 13 – Casciavola      **Sistema** 1      **Zona omogenea** area storica  
**Id.Catast.** F 22 mapp. 75      **n.edificio RU** -  
**n. scheda PS** -      **Datazione** 1920-1930

**Descrizione:** si tratta della richiesta di classificazione di un manufatto non residenziale (destinato a locali accessori quali, cantina, cucina di servizio, latrina, limonaia, magazzini...) costituito da un corpo di fabbrica idi forma pseudo rettangolare a due piani fuori terra esso, con sviluppo ortogonale alla Villa , classificata di *interesse tipologico*, che si attesta sulla via Toscoromagnola, al centro di un complesso immobiliare riconosciuto quale caposaldo(art. 16.1 NRA del RU.)  
Risulta inserito in area storica e, attualmente, individuato come *non classificato*.

**Richiesta:** si chiede di classificare l'immobile, inserito in area storica e ricadente all'interno della perimetrazione di un Caposaldo (art. 16.1 NRA del RU), attualmente, individuato come "*non classificato*", così da poter intervenire con interventi di ristrutturazione che ne garantirebbero la conservazione ed una giusta tutela, così come per la villa padronale, considerando il complesso nella sua globalità.

**Esito**

Dall'analisi della documentazione depositata si evince che il corpo di fabbrica, di cui si chiede la classificazione, si presenta planimetricamente composto da due blocchi, entrambi a due piani fuori terra, con tre coperture indipendenti. Il blocco aderente alla villa, di forma quadrilatera, per circa metà della sua superficie costituisce l'ala ovest della villa stessa (pertanto risulterebbe compresa nella classificazione di "*edificio di interesse tipologico*") ed ha copertura a due falde inclinate con andamento nord-sud mentre la restante metà della copertura autonoma con compluvio verso la copertura più a sud fa parte della porzione di immobile classificato di "*interesse ambientale*". In sequenza a questo blocco è realizzata un'altra stecca di forma rettangolare allungata, con scala esterna che conduce anche al piano superiore del blocco sopra descritto (costruito in aderenza alla villa); all'interno sono ancora riconoscibili i segni di un ambiente che ha ospitato un opificio con resti di macchinari ancora visibili attaccati alle pareti ed alle travi e che ne denotano la vocazione produttiva; anche la copertura di questa porzione di fabbricato è a capanna con andamento est-ovest.

La tipologia costruttiva dell'immobile da classificare, pur non presentando segni decorativi di particolare pregio, è riconducibile all'epoca di costruzione della villa; le coperture sopra descritte sono tutte composte da orditura lignea con travi e travicelli a vista, mentre i solai interni sono realizzati a voltine in laterizio e putrelle in ferro e pavimentazione in mattonato di cotto, tipologicamente riconducibile ai primi decenni del Novecento.

Dall'analisi della cartografia storica, inoltre, si può notare come il corpo di fabbrica principale non fosse ancora presente nel 1908 e, pertanto, come dichiarato anche dal tecnico, si può datare tra il 1920 ed il 1930 per tipologia costruttiva e finiture. Pur non avendo le caratteristiche di pregio riscontrabili sul fronte principale della villa, la *commissione interna*, nella seduta del 11.11.2019, ha deliberato di classificare il corpo di fabbrica secondario come "*edificio di interesse tipologico*".

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'istanza risulta **accolta**.

**L'accoglimento dell'istanza comporta:**

- **modifica della tav.1 -5K**
- **modifica della tav.5-2K**
- **assegnazione numero edificio RU : 241**
- **assegnazione numero scheda PS: 4004**
- **redazione nuova scheda PS**

Stato Attuale



Stato Modificato





Comune di Cascina

**RILEVAMENTO DEGLI IMMOBILI STORICI**

SCHEDA n° **4004**      Unità Edilizia    45      Foglio CTR      Scala 1:2000

Località    **CASCIAVVOLA**      Indirizzo: via Tosco Romagnola      1810      1812      0

Foglio N.C.T.    21      Sviluppo:    0      Allegato:      Part n°    75      0      0

Att.7 L.R. N°59/80    Centro St./territori    Isolato      Elenco    0      Scheda art.    0

**Tipologia insediativa**

- 1    Complesso religioso
- 2    Fattoria
- X 3    Corte
- 4    Cortina
- 5    Case sparse

**Datazione storica catastale**

- 1    Anteriore al 1830
- 2    Tra 1830 e 1906
- X 3    Tra 1906 e 1939
- 4    Dopo il 1939

**Tipologia Edilizia**

**La città di antico regime**

- 1.1    Chies
  - 1.2    Convento o altro edificio religioso
  - 1.3    Edificio speciale civile
  - X 1.4    Edificio produttivo
  - 1.5    Palazzo
  - 1.6    Palazzetto
  - 1.7    Edificio residenziale a schiera
  - 1.8    Edificio residenziale in linea
  - 1.9    Villa suburbana nobiliare-borghese
  - 1.10    Villino
  - 1.11    Casa colonica unifamiliare
  - 1.12    Casa colonica plurifamiliare
  - 1.13    Annesso di servizio agricolo
- Al convento  
Alla villa suburbana  
Alla casa colonica

**Elementi caratteristici prevalenti**

- 3.1    Posizione dell'androne
- 3.2    Posizione della scala principale
- 3.3    Cortili, chiostrì, porticati interni
- 3.4    Giardini interni
- 3.5    Giardini esterni
- 3.6    Cavelli
- 3.7    Porticati
- 3.8    Portali, logge e/o elementi di fac
- 3.9    Cambi di partitura di facciata
- 3.10    Torretta, colombaia
- 3.11    **Pietra faccia vista**

**La rottura dell'antica misura urbana**

- 2.1    Nuovo edificio su sedime già insediato
- 2.2    Superfazione
- 2.3    Edificio su sedime di antichi orti o giardini

**Destinazione d'uso**

- A)    Piano terra
- B)    Prevalente dei piani superiori
- 6.1    Negozio
- 6.2    Ufficio
- X 6.3    Laboratorio
- 6.4    Residenza
- X 6.5    Magazzino
- 6.6    Garage
- 6.7    Stalla
- 6.8    Fienile

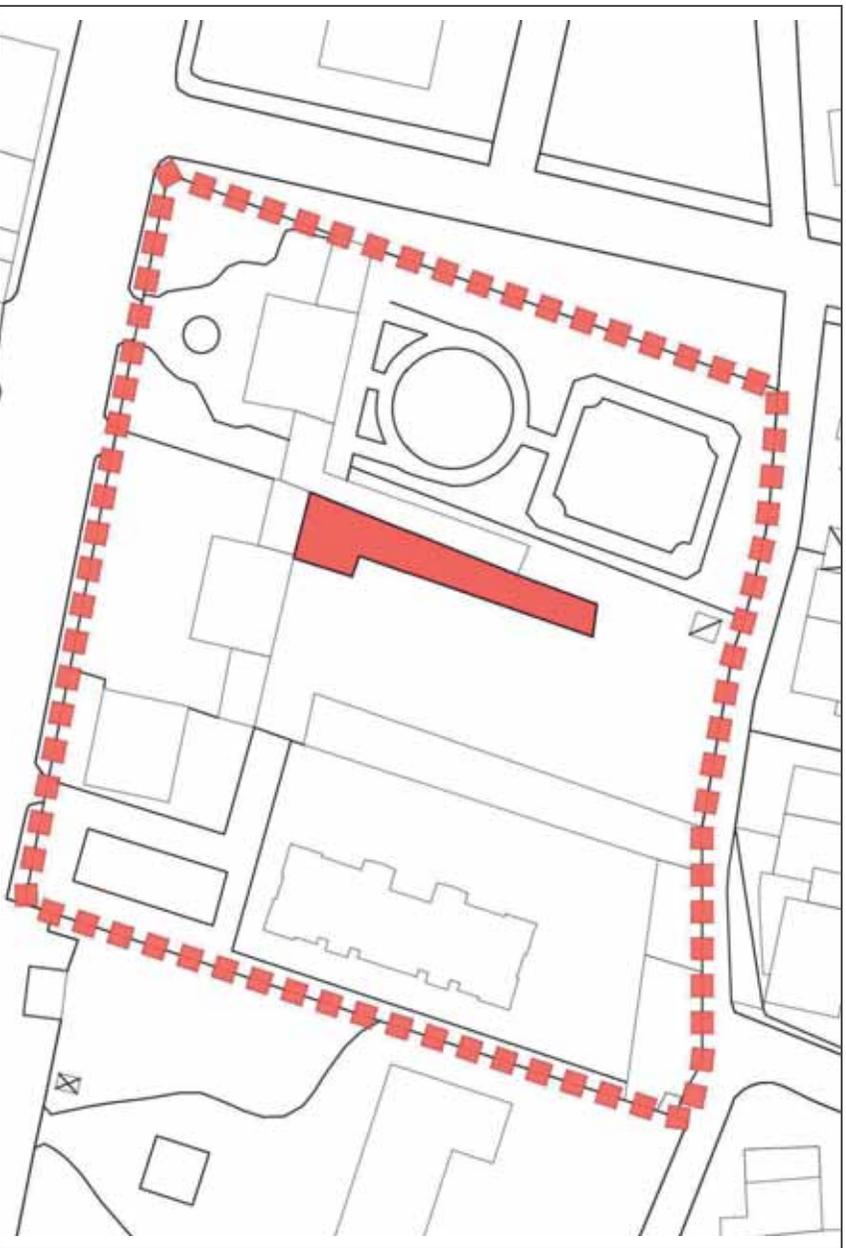
**Stato di alterazione della tipologia**

- X 5.1    Integra
- 5.2    Alterazione avvenuta in epoca storica
- 5.3    Parzialmente alterata
- 5.4    Gravemente alterata
- 5.5    Parzialmente sostituita da altro tipo ed.



Comune di Cascina

**RILEVAMENTO DEGLI IMMOBILI STORICI**



ESTRATTO CARTOGRAFICO



VISTA AEREA



Comune di Cascina

**RILEVAMENTO DEGLI IMMOBILI STORICI**



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Comune di Cascina

**RILEVAMENTO DEGLI IMMOBILI STORICI**

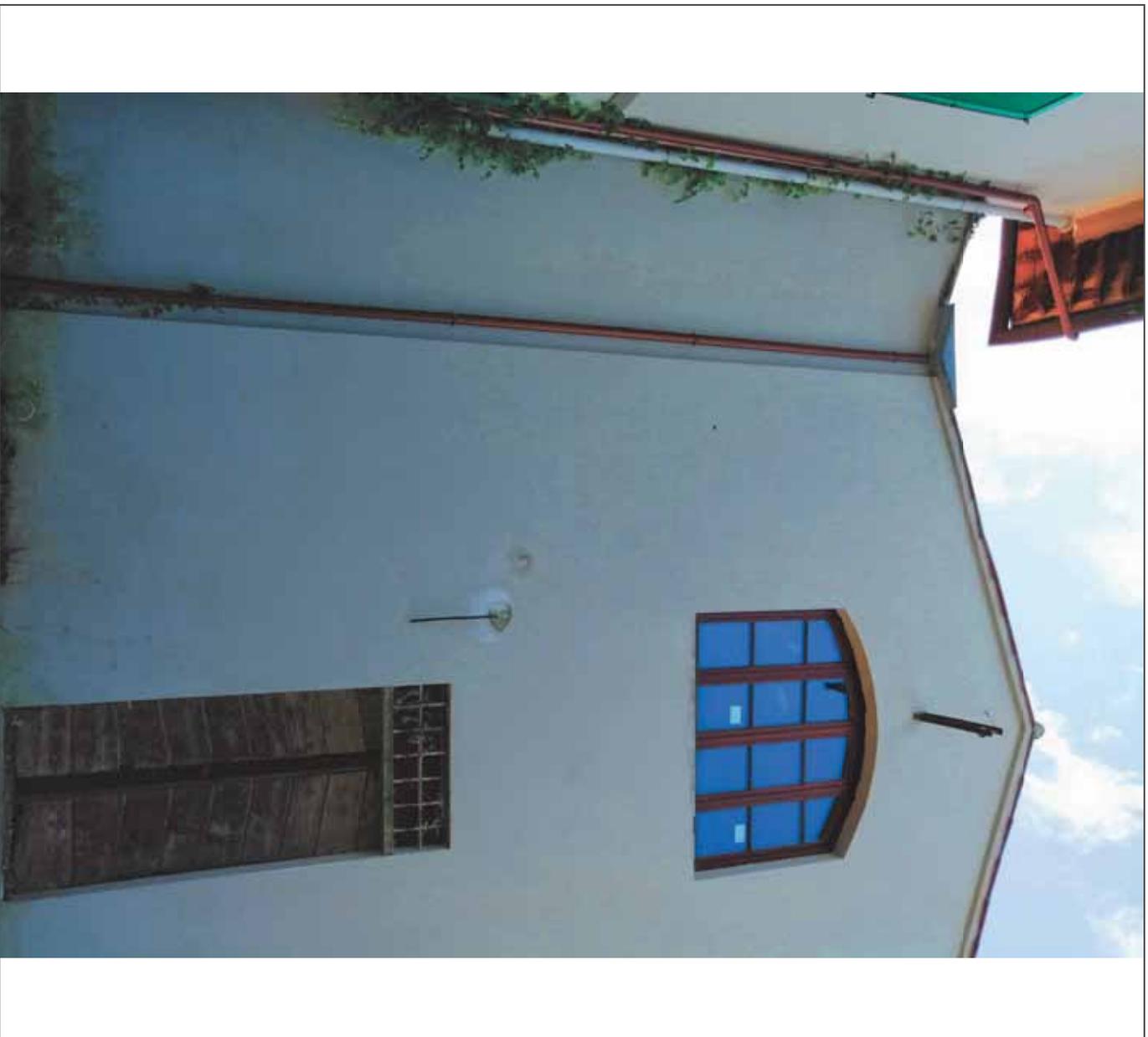


**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Comune di Cascina

**RILEVAMENTO DEGLI IMMOBILI STORICI**





Comune di Cascina

**RILEVAMENTO DEGLI IMMOBILI STORICI**



**PELLEGRINI EMANUELE****ed altri**

<b>Ubicazione</b>	via Lungo la Ferrovia, n.60	Loc.	Cascina
<b>Utoe</b>	4 - Cascina	<b>Sistema</b>	1
<b>Id.Catast.</b>	F 32 mapp.220-222-309	<b>Zona omogenea</b>	area storica
	F 32 mapp.825-826-827	<b>n.edificio extraurbano</b>	74
<b>n. scheda PS</b>	1717	<b>Datazione</b>	ante 1884 e tra 1930-1940

**Descrizione:** l'aggregato edilizio di cui si chiede la riclassificazione, denominato "mobilificio Signorini" fa parte di un più ampio complesso immobiliare; la porzione esclusa dalla richiesta, di diversa proprietà, è stata ristrutturata e destinata a civile abitazione. La facciata dell'immobile, prospiciente via lungo la ferrovia, realizzata alla fine del XIX sec. In stile liberty, è caratterizzata da un paramento murario ricco di decorazioni, lesene e modanature considerando che l'immobile aveva destinazione produttiva-artigianale. La vocazione produttiva è ben evidente dalle partiture regolari scandite dalle ampie aperture. Gli stilemi tipici del liberty sono chiaramente riconoscibili anche sulla recinzione perimetrale, contraddistinta da linee sinuose, ondulate ed eleganti. Gli interni si presentano altresì molto semplici, al piano terra sono presenti due grandi locali con pilastatura centrale, separati da un passaggio carrabile di accesso alla corte interna, mentre al piano superiore vi è un unico locale soffitta accessibile dalla scala posta nei locali verso il cortile retrostante. La copertura è costituita da una orditura portante in travi e travicelli in legno con sovrastante manto di copertura in laterizio caratterizzato da precarie condizioni di staticità dovute alla fatiscenza delle strutture e delle finiture con ampie porzioni di copertura crollate e conseguenti infiltrazioni meteoriche che hanno provocato danni alle sottostanti strutture orizzontali. La porzione retrostante del complesso, di maggior consistenza, si sviluppa su due piani fuori terra, presenta fronti omogenei ed uniformi, con aperture dello stesso genere per taglio e allineamento verso gli spazi esterni, le coperture sono formate da una sequenza di tetti a padiglione con vari compluvi e orientamento prevalente nord-sud. Gli interni si compongono di vari locali-laboratori comunicanti tra loro, con partizione interna caratterizzata da pilastri e travi a vista, risultano privi di qualsiasi elemento di particolare valore architettonico o elemento caratterizzante. Sul perimetro interno del cortile sono presenti alcuni locali accessori di dimensioni minori ad un unico piano fuori terra, con coperture indipendenti ad una falda, oltre ad un porticato ad L anch'esso con copertura ad unica falda inclinata verso il cortile interno.

**Richiesta:** la richiesta prevede a) la modifica dell'attuale classificazione, della porzione immobiliare adiacente alla via pubblica (via Lungo la Ferrovia) di tipo liberty, da "edificio di interesse tipologico" a quello di "edificio di interesse ambientale" individuato con il n. 3 con inserimento in cartografia di apposito simbolo che ne prescriva il mantenimento e la conservazione degli elementi di facciata (fronte nord); b) la classificazione delle porzioni immobiliari del complesso, attualmente ricomprese tra gli edifici "non classificati", quale "edificio degradato o in contrasto" indicato nelle tavole grafiche con la sigla "RU", in maniera da riconoscere il carattere di appartenenza del complesso edilizio in oggetto all'edificato di vecchio impianto (ancorché degradato seppur privo di particolari valori architettonici e/o tipologici), attribuendo allo stesso la classificazione suddetta ritenuta più consona, corrispondente a "edifici con varia destinazione, spesso non più utilizzati, di recente edificazione ovvero, se di antico impianto, in condizioni di degrado tali da configurare comunque una situazione di contrasto con i caratteri tutelati del tessuto edificato storico" come testualmente individuati all'art 24 punto 1) lett. d) delle NTA del RU

**Esito istanza:** per quanto riguarda l'istanza presentata si rileva quanto segue relativamente alla lettera a) della richiesta (fabbricato fronte strada), visti gli elementi morfologici ed architettonici tipici dello stile liberty rinvenibili esclusivamente sul fronte principale che si attesta sulla via Lungo la Ferrovia, si propone alla commissione di poter modificare la classificazione di questo blocco, previo coinvolgimento dei proprietari della restante porzione con cui forma un prospetto unico, inserendolo tra gli "edifici di interesse ambientale", classificazione più coerente con la datazione della scheda del piano strutturale. La proposta del tecnico relativa all'inserimento del vincolo di conservazione della facciata, garantisce inoltre adeguate condizioni di tutela e salvaguardia per l'unico elemento di rilevanza architettonica e tipologica per cui è necessario prescrivere la conservazione filologica; relativamente alla lettera b) della richiesta (porzione retrostante del complesso edilizio) ad oggi inserita nella categoria "Edifici non classificati", di cui si chiede la classificazione quale "edificio degradato o in contrasto", si evidenzia che per caratteristiche tipo-morfologiche lo stesso appartiene all'edificato storico tipico della Cascina degli anni 30-40 del secolo scorso, riconoscibile nella tipologia costruttiva propria dell'epoca di realizzazione, inoltre il reale stato di alterazione ed il degrado legato anche allo stato di abbandono configurano di fatto una situazione di contrasto con i caratteri tutelati del tessuto storico, nonché la destinazione d'uso produttiva non è più compatibile con l'esistente tessuto storico limitrofo a prevalente destinazione residenziale, elementi che fanno sì che possa essere accolta la richiesta di inserimento tra gli "edifici degradati o in contrasto", anche in questo caso è comunque necessario coinvolgere la titolarità degli eredi, al fine di classificare il complesso nella sua globalità.

A seguito dell'istruttoria si è reso necessario inviare, in data 25.10.2019 prot.gen.39715, richiesta di documentazione integrativa con la quale si chiede la sottoscrizione dell'istanza dalla totalità dei proprietari del bene.

In data 11.11.2019 si è svolta la *commissione interna* durante la quale si è preso atto della mancanza della documentazione integrativa richiesta e, pertanto, la stessa è stata **sospesa in attesa delle integrazioni**; essa sarà valutata, se integrata, nel successivo provvedimento 2020.

In data 26.11.2019 il tecnico incaricato ha depositato le controdeduzioni alla richiesta di documentazione integrativa inviata dall'Ufficio Urbanistica in data 25.10.2019; a seguito di tali controdeduzioni il Servizio ha inviato la seguente **nota esplicativa**: In merito alle "**controdeduzioni alla richiesta integrazioni**" del tecnico incaricato, pervenute tramite pec del 26.11.2019 prot.gen.43485, con la presente nota esplicativa siamo a precisare quanto segue: considerato che l'intero fabbricato attestante su via Lungo la Ferrovia, attualmente classificato di "interesse tipologico", non è classificabile parzialmente senza l'assenso di tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte dello stesso immobile, si è ritenuto corretto chiedere che tutti i proprietari fossero a conoscenza di tale istanza in quanto una eventuale modifica di classificazione dell'intero fabbricato andrebbe ad incidere sulla disciplina dello stesso e, poiché il provvedimento è adottato dal Consiglio Comunale con un unico atto ai sensi dell'art.21 della LR 65/2014 non ci sarebbe possibilità di osservazione da parte degli altri proprietari. A tal proposito la nostra richiesta di documentazione integrativa riguardava proprio la firma dei proprietari di tutti i subalterni del fabbricato catastalmente

## Richiesta documentazione integrativa del 25.10.19 prot.gen.39715

## Controdeduzioni tecniche in risposta alla succitata richiesta del 26.11.2019 prot.gen.43485:

“Con riferimento alla richiesta di documentazione integrativa di cui all’oggetto si formulano le seguenti osservazioni: a) in merito agli aventi titolo sulla richiesta essa è stata avanzata da tutti gli aventi titolo sui beni immobili costituenti l’intero complesso edilizio, in evidente stato di degrado, di cui si richiede la riclassificazione ai sensi dell’art.4 comma 6 delle NTA del vigente RU. In particolare la consistenza riprodotta nei vari elaborati tecnici allegati all’istanza, come risultante dall’atto conciliativo del Tribunale di Pisa corrisponde al lotto 2 intestato per intero ai sigg.ri Pellegrini Giorgio ed Emanuele firmatari dell’istanza; al lotto 3) intestato per intero ai sig.ri Signorini Fabio, Macchi Fausto, Macchi Duilio e Macchi Elisa firmatari e deleganti alla firma dell’istanza pertanto quanto rilevato dall’Ufficio ovvero che “la suddetta istanza è fatta dai proprietari della porzione di opificio compresa nel lotto 3...” non trova corrispondenza né con l’istanza né con la documentazione ad essa allegata che ricomprende sia il lotto 2 che il lotto 3; b) in merito al procedimento la formulazione della vostra richiesta/comunicazione del 25.10.2019, ancorché priva di riferimenti normativi e regolamentari, presenta i connotati di un “preavviso di rigetto” ai sensi della L 241/90, adottato dalla responsabile del procedimento, comportante l’archiviazione dell’istanza basata in maniera generica sui presupposti di una insufficienza documentale riconducibile alla mancata sottoscrizione della stessa da parte degli aventi titolo. Tale motivazione, come dimostrato al precedente punto a) non trova corrispondenza sia con l’istanza che con gli atti prodotti che individuano in maniera inequivocabile la titolarità sui beni oggetto di istanza e l’avvenuta sottoscrizione dell’istanza da parte di tutti gli aventi titolo, con corrispondenza di tale richiesta al complesso immobiliare nella sua unitarietà.

Considerata pertanto:

-La natura endo-procedimentale della vostra comunicazione, finalizzata alla successiva fase decisoria da parte dell’organo amministrativo competente;

-La natura ordinatoria e non perentoria del termine di 10giorni per l’invio di osservazioni e/o documentazioni integrative finalizzate a fornire chiarimenti in ordine ad eventuali motivazioni ostantive comunicate dalla PA (che trova pressoché unanime riscontro nelle pronunce della giustizia amministrativa e nella relativa dottrina);

- la natura del procedimento previsto dall’art.4 comma 6 delle NTA del vigente RU che, laddove sia attivato ad iniziativa del privato, costituisce un mero apporto collaborativo nei confronti della PA al fine di correggere eventuali errori materiali e/o aggiornare il relativo quadro conoscitivo del vigente strumento;

Per quanto sopra esposto (...) si invita a prendere atto delle controdeduzioni sopra riportate nell’attività e/o provvedimenti di competenza relativi alla successiva fase decisoria sull’istanza di riclassificazione proposta nel rispetto dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa.

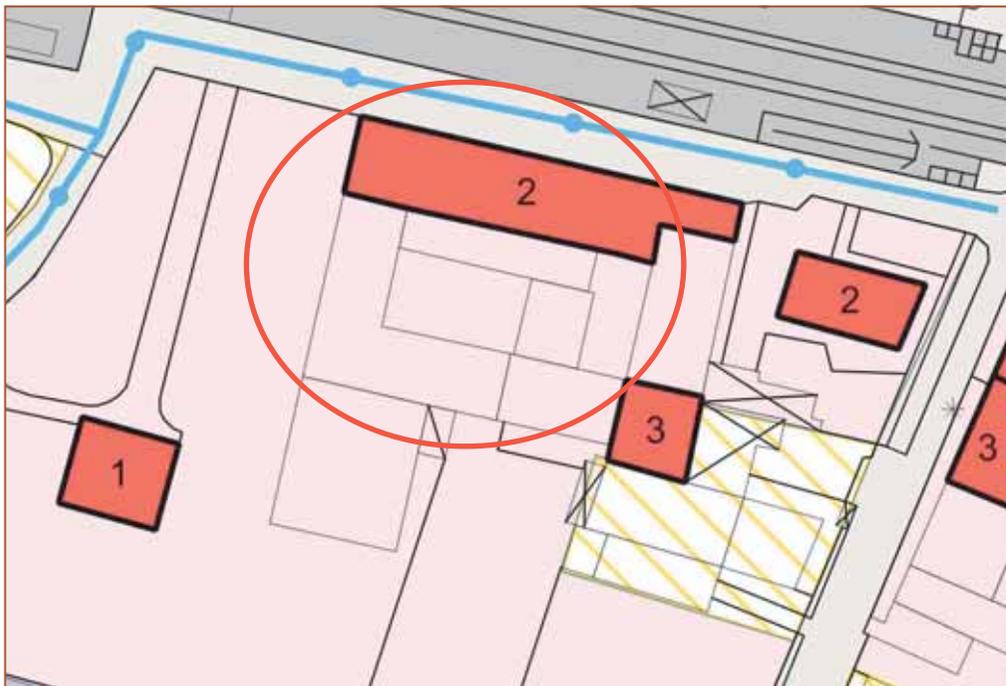
consenso al NCTU di Cascina al F 32 mapp.222. L’art. 4 comma 6 delle NTA del RU vigente prevede che la modifica della classificazione degli edifici storici, su istanza dei privati, sia approvata con le procedure previste dalla legge regionale in due provvedimenti annuali che l’Ufficio Urbanistica propone, al Consiglio Comunale, nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno; al fine di rispettare tali scadenze, nell’ambito di massima collaborazione e risposte certe ai cittadini, l’Ufficio scrivente ha da tempo indicato sul sito istituzionale del Comune di Cascina nella Sezione Pianificazione/SIT/Riclassificazioni, le modalità e le tempistiche per la corretta presentazione delle istanze presentate ex art.4 comma 6 delle NTA del RU. Per questo motivo i 10 giorni previsti per il ricevimento della documentazione richiesta con semplice comunicazione, che evidentemente non ha i connotati di un *preavviso di rigetto* ( a differenza della comunicazione dei motivi ostantivi all’accoglimento dell’istanza inviata invece con i dovuti richiami normativi e regolamentari), sono necessari per perfezionare l’istruttoria in tempi celeri e sottoporla, quindi, sia alla “commissione interna” (prima), sia alla “commissione consiliare” ed infine alla seduta del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. Le note presentate come **“controdeduzioni alla richiesta integrazioni”** sono acquisite dall’Ufficio scrivente come ulteriore specifica a quanto già prodotto e analizzato sia in fase istruttoria sia nella prima seduta della “commissione interna”, svoltasi in data 11.11.2019, sebbene non risultino ancora esaurienti con quanto richiesto in data 25.10.2019 prot.gen.39715. La dicitura *“se entro tale termine non sarà fornito quanto richiesto si provvederà all’archiviazione dell’istanza stessa per insufficienza di documentazione e conseguente non esaminabilità della istanza”* ci permette di riproporre al Consiglio Comunale l’istanza integrata successivamente ai termini indicati senza la necessità, per i richiedenti, di presentare ex novo l’istanza stessa; in pratica essa viene *“sospesa in attesa delle integrazioni richieste”* e inserita nel successivo Provvedimento annuale.

Il Servizio scrivente nel caso in cui non vengano indicati gli indirizzi di pec dei titolari dell’istanza (come richiesto sia nel vademecum sia nella modulistica pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione Pianificazione/SIT/Riclassificazioni) invia direttamente al tecnico incaricato dai proprietari (e possessore di pec) le comunicazioni ufficiali al fine di ridurre, per l’Ente, i costi di spedizione di raccomandate cartacee.

Alla luce delle succitate considerazioni, visto che stiamo redigendo la documentazione definitiva per il Consiglio Comunale, nel massimo della collaborazione (considerando che le **“controdeduzioni alla richiesta integrazioni”** sono pervenute oltre i termini indicati) vi chiediamo di produrre quanto prima la documentazione richiesta al fine di chiudere l’istanza nel 2° provvedimento 2019; in caso contrario la stessa istanza, se integrata successivamente di tale documentazione, sarà proposta al Consiglio Comunale nel successivo Provvedimento 2020.

Poiché, ad oggi, non risulta pervenuta alcuna integrazione richiesta si conferma, per l’istanza, l’esito della *commissione interna*; l’istanza pertanto resta **sospesa in attesa delle integrazioni richieste**.

Stato Attuale



Stato Modificato



**Non Modificato**

**Ubicazione** via del Borghetto, n.29                      Loc. San Lorenzo a Pagnatico  
**Utoe** 12 – Casciavola                      **Sistema** 1                      **Zona omogenea** area storica  
**Id.Catast.** F 29 mapp. 1010                      **n.edificio RU** -  
**n. scheda** -                      **Datazione** 1963

**Descrizione:** Il manufatto risulta inserito in area storica all'interno di una corte comune, ad unico piano fuori terra di forma rettangolare, in muratura con unica ampia apertura dotata di portone in metallo, consona all'uso agricolo per il quale il tecnico dichiara l'immobile sia stato costruito. La copertura a due falde a capanna, nell'intradosso presenta travi a vista e tavelloni, con sovrastante manto di copertura in tegole marsigliesi.

**Richiesta:** si tratta della richiesta di classificazione di un manufatto accessorio, inserito in area storica, in prossimità del limite urbano, oltre il quale inizia l'area agricola, attualmente, individuato come "non classificato".

Si chiede di classificare il fabbricato accessorio quale "edificio degradato o in contrasto" al fine di consentirne la trasformazione, portandolo ad assumere caratteristiche e destinazione consone alla destinazione storica nella quale è stato inserito.

**Esito:** Il manufatto di recente edificazione ed in buono stato di conservazione non è suscettibile di uso autonomo ma si configura come annesso all'abitazione principale classificata come "edificio di interesse tipologico"; il manufatto non presenta caratteristiche tali da giustificare una classificazione "storica", anche se si presume possa essere storico il sedime su cui insiste oggi il manufatto attuale, verificato pertanto il titolo edilizio con il quale il manufatto è stato realizzato/trasformato si ritiene di poter proporre alla commissione la classificazione dello stesso come "edificio degradato o in contrasto" con il tessuto storico in cui è inserito in quanto non presenta caratteristiche affini al contesto storicizzato di riferimento, né per caratteri morfologici, né per materiali e tecniche costruttive.

Risulta necessario, al fine di perfezionare l'istruttoria, richiedere opportuna documentazione integrativa.

Il servizio ha richiesto tale documentazione con comunicazione del 25.10.2019 prot.gen.39716.

Poiché tale documentazione non è pervenuta nei termini previsti, in sede di commissione interna, svoltasi in data 11.11.2019, è stato deciso di **sospendere l'istanza in attesa delle integrazioni richieste**; l'istanza verrà inserita, se integrata di quanto richiesto, nel successivo provvedimento 2020.

Stato Attuale



Stato Modificato

NON MODIFICATO

